Penale Sent. Sez. 3 Num. 38487 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udienza: 01/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALISI Antonio, nato a Nocera Inferiore (Sa) il 24 aprile 1963:

avverso la sentenza n. 161/26 della Corte di appello di Salerno del 10 febbraio 2026;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza pronunziata in data 10 febbraio 2026 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il precedente 11 giugno 2025 il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore aveva, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarato la penale responsabilità di Galisi Antonio in relazione al reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere lo stesso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, omesso di dichiarare, nelle dichiarazioni fiscali da lui presentate per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, in qualità di legale rappresentante della Consortium Italy Srls, i redditi in tale veste conseguiti, in tale modo evadendo, per ciascuno degli anni di imposta dianzi indicati, sia l'Ires che l'Iva per importi, relativi a ciascun anno, superiori alla soglia di punibilità prevista per il reato in esame, nonché in ordine al reato di cui all'art. 10 del dlgs n. 74 del 2000, per avere nella qualità già segnalata, occultato la documentazione contabile riguardante gli stessi anni di imposta di cui sopra, della quale è obbligatoria la conservazione; con la citata sentenza la Corte territoriale salernitana, confermata la esclusione della contestata recidiva nonché del beneficio delle attenuanti generiche, aveva anche confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado in relazione alla pena inflitta al Galisi, determinata nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione, disponendo altresì la confisca del profitto conseguito attraverso il reato di cui alla prima contestazione, nella misura di € 759.730,55.

Con successiva ordinanza, pronunziata *de plano* in data 3 marzo 2026, la Corte di appello, considerata la avvenuta omissione di pronunzie che seguono *ope legis* alla sentenza di condanna, provvedeva ad integrare il dispositivo della sentenza pronunziata il precedente 10 febbraio 2026, attraverso la menzione delle sanzioni accessorie previste dalla normativa di settore penal-tributario da irrogare in danno dell'imputato.

Con atto del 29 aprile 2026 il prevenuto, assistito dal suo difensore fiduciario, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, articolando a tale fine 3 motivi di ricorso.

Il primo di questi riguarda la violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, avendo la Corte di appello omesso di verificare, fidandosi degli omissivi accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, l'effettivo superamento, per ciascuno degli anni indicati, della soglia di punibilità relativa ai reati riguardanti la omessa dichiarazione; in particolare la ricorrente difesa ha lamentato la omessa considerazione delle componenti negative di reddito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sempre con il primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato si era doluta della carenza di motivazione in punto di avvenuta dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato.

Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto la violazione di legge in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche ed in ordine alla determinazione della sanzione irrogata.

Infine, con il terzo motivo di ricorso è stata censurata la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello in relazione alla avvenuta conferma sia della affermazione della penale responsabilità dell'imputato sia in relazione alla conferma della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è inammissibile e per tale va ora dichiarato.

Il primo motivo di ricorso è, sotto entrambi i profili con esso devoluti alla cognizione di questa Corte, inammissibile in quanto, manifestamente infondato.

Invero, non può convenirsi con la ricorrente difesa in relazione alla inadeguatezza dell'avvenuto accertamento dell'ammontare degli importi reddituali non dichiarati al Fisco dal prevenuto negli anni dal 2018 al 2020; invero tale ammontare è stato individuato sulla base della documentazione acquista agli atti stante la scelta del rito abbreviato operata dal ricorrente, redatta dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini preliminari; siffatto accertamento, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non è stato condotto sulla base di dati meramente presuntivi, essendo esso sviluppato in funzione della documentazione di carattere contabile acquisita presso coloro che erano entrati in affari con la società rappresentata dal ricorrente; esso, pertanto, è fondato su dati reali e non presuntivi che il ricorrente non ha contestato.

In relazione alla circostanza, ritenuta rilevante ai fini della integrazione del superamento della soglia di punibilità dell'ammontare dei redditi non dichiarati, della mancata rilevazione e computo delle componenti negative, evidentemente non dichiarate del pari di quello positive, del reddito, osserva questa Corte che il giudice del gravame ha sostenuto che queste non erano state documentate ed una siffatta affermazione non risulta essere stata né contestata né, tanto meno, efficacemente smentita dal ricorrente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al riguardo questa Corte ha affermato, ed un siffatto rilievo viene ora convintamente condiviso, che ai fini della determinazione dell'imposta evasa, sebbene debbano essere considerati anche gli elementi passivi di reddito, è, tuttavia, necessario che l'esistenza di questi abbia trovato una sua adeguata dimostrazione, non potendo questa essere fornita sulla sola base della considerazione, questa sì costituente una mera presunzione, che ogni produzione di reddito è connessa ad un certo dispendio di energie finanziaria, non potendo, evidentemente, in assenza di una adeguata base probatoria, questa essere puntualmente quantificata - se non in forza di elementi meramente presuntivi - l'entità economica di tale dispendio.

Ha, infatti, stabilito questa Corte che ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste con riguardo ai reati tributari, i costi non contabilizzati sostenuti dal contribuente per il conseguimento dei maggiori ricavi egualmente non contabilizzati possono concorrere alla determinazione dell'imposta evasa *ex* artt. 1, commi 1, lett. f), e 4, del dlgs. n. 74 del 2000, nel caso in cui il reddito imponibile sia ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", e sempreché siano offerte allegazioni fattuali da cui risulti la certezza probatoria, diretta o indiziaria, o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2025, n. 2383, rv 287476).

Poiché nel caso che interessa parte ricorrente - sulla quale incombeva l'onere di dimostrare che, stanti gli affrontati costi di produzione del reddito, la soglia di punibilità normativamente rilevante ai fini della responsabilità penale non era stata superata - nulla ha al riguardo dimostrato, il motivo di doglianza è manifestamente infondato.

Quanto all'aspetto concernente la sussistenza dell'elemento psicologico, che è richiesto nella forma del dolo specifico, ritiene il Collegio che il tema è stato esaminato congruamente in sede di appello, avendo la Corte territoriale ricavato la finalità evasiva dalla concorrente circostanza che il Galisi aveva anche occultato, all'evidente fine di non consentire l'agevole ricostruzione della sua posizione tributaria, in relazione agli anni di imposta in esame, la documentazione contabile della quale è necessaria la conservazione.

Come è, infatti, stato considerato da questa Corte in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico di evasione delle imposte in capo al contribuente può desumersi anche dal complessivo comportamento dell'agente quale il successivo mancato pagamento delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imposte dovute e non dichiarate, ovvero l'occultamento della documentazione necessaria per la ricostruzione della sua posizione tributaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 ottobre 2024, n. 36765, rv 286999; Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2020, n. 16469, rv 278966).

Il successivo motivo di ricorso, afferente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è, a sua volta, inammissibile stante la sua mancanza di necessaria specificità.

Sul punto la Corte di appello di Salerno aveva osservato che, in occasione della presentazione del ricorso in secondo grado di giudizio il ricorrente aveva semplicemente chiesto la riforma della sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento del predetto beneficio, senza indicare quali sarebbero potute essere le ragioni che siffatta riforma avrebbero potuto giustificare; a fronte di tali argomenti l'attuale ricorrente non ha contrapposto l'avvenuta allegazione di tali ragioni, ma ha osservato che, nel corso delle indagini preliminari , il Galisi avrebbe tenuto una condotta collaborativa, essendo stata, peraltro, l'evasione, ove sussistente, di entità prossima alla soglia di punibilità.

Tali argomentazioni, si pongono, tuttavia, in termini distonici con la motivazione sulla base della quale la Corte territoriale ha negato il beneficio ora in questione; il ricorrente, infatti, ha adesso, peraltro in termini piuttosto generici, indicato quali sarebbero potute essere le ragioni giustificative per il riconoscimento delle attenuanti innominate, ma non ha, in tale modo, contestato efficacemente la motivazione sulla base della quale esse sono state negate dalla Corte di merito, non avendo dimostrato, ma neppure allegato, che gli argomenti ora riportati erano già stati, contrariamente a quanto da detta Corte sostenuto con la sentenza impugnata, sottoposti alla sua attenzione e da quella negletti.

Né vale richiamare il dettato dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale, in deroga al principio devolutivo, il giudice del gravame può provvedere, anche *motu proprio*, al riconoscimento delle attenuanti generiche.

Infatti deve essere qui ribadito il principio secondo il quale il giudice d'appello, a fronte di una generica richiesta contenuta nell'impugnazione, non è obbligato a riconoscere le attenuanti generiche *ex officio*, in quanto, l'articolo 581, lett. *c*), cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ogni richiesta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 dicembre 2017, n. 57116, rv 271869).

La assenza di siffatta enunciazione in punto di omessa attribuzione della attenuanti generiche rende inammissibile per genericità il motivo di ricorso ora trattato.

Passando a questo punto all'esame del terzo dei motivi di doglianza, rileva la Corte che lo stesso, essendo esso strutturato con esclusivo riferimento ad una non meglio sviluppata asserita mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, appare *primo visu* inammissibile, non essendo in esso, su non a livello di mera apodittica postulazione, rappresentate le ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata - la quale, peraltro, essendo conforme alla sentenza di primo grado, si va a saldare con quella emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, costituendo un unico complesso argomentativo - non rappresenterebbe affatto le ragioni per le quali il Galisi è stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti e, per tale ragione, condannato alla espiazione della pena di giustizia.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, di conseguenza, visto l'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 n favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale